

DIAGRAMMA DI FLUSSO

DECRETI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ORD. 272/2026

(entrata in vigore: 9 maggio 2026)



DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA QUALE IL DECRETO DI CONCESSIONE
È EMESSO DOPO IL 9 MAGGIO 2026
(art. 12, comma 1 Ord. 272/2026)



Si applicano direttamente i nuovi termini dell'art. 59 TURP
(come modificato dall'Ord. 272/2026)



INTERVENTI DI RIPRISTINO
CON RAFFORZAMENTO LOCALE



Inizio lavori entro 3 mesi
dalla data del decreto

Ultimazione entro
18 MESI
dalla data di inizio lavori



INTERVENTI DI RIPRISTINO
CON MIGLIORAMENTO SISMICO
O DI RICOSTRUZIONE



Inizio lavori entro 3 mesi
dalla data del decreto

Ultimazione entro
36 MESI
dalla data di inizio lavori



INTERVENTI DI IMPORTO
SUPERIORE A 5 MILIONI DI EURO



Inizio lavori entro 3 mesi
dalla data del decreto

Ultimazione entro
48 MESI
dalla data di inizio lavori



Se l'interessato non comunica la data di inizio lavori, il termine di ultimazione decorre
dal primo giorno successivo alla scadenza dei 3 mesi assegnati per l'inizio dei lavori
(art. 59, comma 6 ultimo periodo TURP)



PROROGHE / SOSPENSIONI

Il direttore dei lavori può prorogare o sospendere per giustificati motivi
nella misura massima di **6 MESI** i termini di ultimazione
(art. 59, comma 7 TURP).
Proroga e/o sospensione trasmesse all'USR tramite piattaforma informatica.



COSA SUCCEDDE SE NON SI RISPETTA IL TERMINE APPLICABILE

Si applica l'art. 59-bis TURP (disciplina illustrata nella sezione sottostante):
decurtazioni → diffida → possibile revoca/decadenza → recupero somme erogate.

DISCIPLINA DELL'ART. 59-BIS TURP IN CASO DI SUPERAMENTO DEL TERMINE



Decurtazioni sul contributo:
• 0,5% per ogni mese di ritardo nei primi 6 mesi
• 1% per ogni mese di ritardo nei successivi 6 mesi
(art. 59-bis, comma 1)



Diffida dell'USR
a concludere i lavori
entro il termine assegnato
(non può essere < 30 giorni)
(art. 59-bis, comma 2)



Se non si ottempera alla diffida:
proposta di revoca/decadenza
totale o parziale
del contributo
(art. 59-bis, comma 3)



In caso di revoca/decadenza:
recupero delle somme
già erogate
(art. 59-bis, comma 4)



Per i decreti rilasciati dopo il 9 maggio 2026 si applicano obbligatoriamente i nuovi termini dell'art. 59
e la disciplina dell'art. 59-bis TURP in caso di superamento dei termini.



RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

- Art. 12, comma 1 Ord. 272/2026
- Art. 59 TURP (come modificato dall'Ord. 272/2026)
- Art. 59-bis TURP (introdotto dall'Ord. 272/2026)